

CONTRIBUTI PROVVISORI DI COSTRUZIONE ALCUNE INFORMAZIONI E RISPOSTE ALLE PRINCIPALI DOMANDE

Lugano, luglio 2023

La legge di riferimento (LALIA).

Per questa procedura è in particolare applicabile la Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975, in seguito indicata LALIA.

Il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS).

Tutti i Comuni (in rispetto delle norme federali e cantonali) sono chiamati ad allestire un Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) economico ed ecologico. Si tratta di uno strumento - che sostituisce il precedente denominato PGC - che permette di gestire in modo ottimale lo smaltimento delle acque. Il PGS - dopo avere individuato lo stato della situazione con un meticoloso lavoro d'indagine - definisce gli obiettivi e il programma di realizzazione. È così possibile, ad esempio, stabilire gli interventi urgenti, quelli prioritari, quelli procrastinabili e la stima dei costi degli investimenti (programmazione).

Il PGS è uno degli strumenti dinamici più importanti nell'ambito della politica rivolta alla protezione dell'ambiente perché:

- . permette di conoscere in dettaglio la rete delle nostre canalizzazioni;
- . definisce le priorità di intervento;
- . indica l'utilizzazione ottimale delle canalizzazioni esistenti;
- . adatta la rete delle fognature alle nuove esigenze;
- . è rispettoso dell'ambiente;
- . favorisce l'uso attento delle risorse finanziarie;
- . assicura il controllo di costi a lungo termine;
- . evita spese inappropriate.

Chi finanzia la loro realizzazione?

Nel Cantone Ticino, in ossequio all'art. 55 LALIA, la costruzione delle opere pubbliche di depurazione delle acque (canalizzazioni e impianti di depurazione) è finanziata: dal *Comune*, dai *sussidi federali e Cantonali* e dai **contributi dei singoli privati (contributo di costruzione)**.

Cos'è il contributo di costruzione?

Il contributo di costruzione è un aiuto all'investimento per la realizzazione delle canalizzazioni comunali e per la partecipazione alle opere riferite agli impianti consortili di depurazione (nel nostro caso quello di Lugano e dintorni – CDALED (compresi gli ex Consorzi Sponda sinistra del Vedeggio, sponda destra del Basso Vedeggio, Mezzovico, Vira, Sigirino e Cammignolo, Bassa Capriasca, Rivera Bironico e Laghetto di Muzzano Cadro e dell'alta Valcolla), quello del Pian Scairolo – CDAPS (compresi gli ex Consorzi di Melide, Vico Morcote e Carona).

Il contributo di costruzione non deve essere confuso con la tassa d'allacciamento (chiesta solo al momento del collaudo d'allacciamento alla canalizzazione comunale con lo stabile privato) o con la tassa d'uso (destinata alla partecipazione ai costi annuali dell'impianto di depurazione e di manutenzione delle canalizzazioni e che è prelevata annualmente in base al consumo dell'acqua potabile).

Il Piano finanziario del PGS.

Nel piano finanziario stabilito dal PGS per il calcolo dei contributi provvisori di costruzione, entrano in considerazione le opere già realizzate o da realizzare per le quali il Consiglio comunale, con l'approvazione del PGS, ha deciso il prelievo dei contributi, come pure tutte le opere legate consortili (ConSORZI di Depurazione a cui la Città è allacciata). Anche in questo caso entrano in considerazione le opere già realizzate o da realizzare per le quali il Consiglio Consortile del Consorzio ha deciso di effettuare, con l'approvazione del PGS.

Perché mi è stato chiesto di pagare?

La legge stabilisce per i Comuni l'**obbligo imperativo** di prelevare questo tipo di contributo (art. 96 cpv. I LALIA).

Chi è soggetto all'imposizione?

Il privato, proprietario di fondi o costruzioni **che** sono o possono essere serviti dalle canalizzazioni e che **si trovano all'interno** del comprensorio delimitato dal Piano generale di smaltimento delle acque (PGS). Sono pure soggetti all'imposizione i titolari di diritti reali limitati come, ad esempio, i beneficiari di un diritto di superficie (art. 97 LALIA).

Per il solo fatto di essere inclusi nel comprensorio, il Comune deve richiedere la partecipazione al proprietario del fondo. La presente procedura tiene conto **dello stato di proprietà al 30.06.2023. Il contributo è dovuto dalla persona proprietaria del fondo alla data di pubblicazione del prospetto** (A. Scolari, tasse e contributi, 2005, nr. 323).

Ed io che ho il terreno non edificato o non servito dalla canalizzazione?

Il contributo che il Comune preleva dai privati è anche un mezzo d'autofinanziamento delle opere: la sua esigibilità non è necessariamente legata alla condizione che il proprietario possa anche effettivamente già beneficiare della canalizzazione. A chi non ha il fondo edificato è ora chiesto il pagamento **unicamente in relazione al valore di stima del fondo**. Il resto del contributo sarà richiesto solo in caso d'edificazione (contributo supplementare - art. 100 LALIA).